CAMERA DEI DEPUTATI N. 3076-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 luglio 1957 (*Stampato n. 1439*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, concluso in Roma il 12 gennaio 1955

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia conclusa a Roma il 12 gennaio 1955 e sottoposta al vostro esame non è dissimile, nella sostanza, dalla Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° gennaio dello stesso anno e da voi già approvata.

Essa disciplina, sulla falsariga dei princìpî giuridici vigenti in materia consolare, le facoltà dei consoli – trattisi di consoli di carriera, di consoli onorari o di impiegati consolari –; e si applica oltre che nei territori metropolitani rispettivamente della Francia e dell'Italia, anche nei territori dei quali i due Paesi stipulanti assumono la responsabilità delle relazioni internazionali. Gli allegati *A* e *B* alla Convenzione riportano l'elenco dei posti consolari italiani che possono essere aperti in Francia e nei territori francesi d'oltremare, e quello dei posti consolari francesi che possono essere aperti in Italia.

Si propone di voler accordare la autorizzazione per la ratifica.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare, con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, il 12 gennaio 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.